

UNIONE DEI COMUNI DEL VERGANTE

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (approvato con atto di Consiglio n. 3 del 10.04.2014)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del regolamento

I Comuni di Belgirate, Lesa e Meina, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuite da: Legge 24.02.1992 n. 225, Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, Legge Regionale 26.04.2000, n. 44 e Legge Regionale 14.04.2003, n. 7, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura intercomunale permanente di Protezione Civile come stabilito nel DPGR 18 ottobre 2004, n.8/R, formata da:

- a) un Comitato Intercomunale di Protezione Civile;
- b) una Unità di Crisi Intercomunale;
- c) un Centro Operativo Intercomunale.

La suddetta struttura affianca e supporta ciascun Sindaco, che rimane autorità di Protezione Civile nel proprio Comune, ai sensi della normativa vigente.

La struttura intercomunale di protezione civile è composta da tutte le strutture operative, gli organi, le funzioni di supporto e da tutto il personale operativo dell'Ente Intercomunale e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le programmazioni e le pianificazioni comunali e intercomunali per le attività di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003 e le altre normative di riferimento (ovvero eventi di tipo A) tramite il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile.

La struttura, in emergenza, è presidiata 24 ore su 24 attraverso la predisposizione di turni la cui copertura viene garantita dal personale del Servizio, da personale dell'Unione individuato con apposita Determina di Giunta dell'Unione, da altro personale dipendente dei Comuni convenzionati. Laddove se ne verifichi la necessità, dai volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e dalle Organizzazioni di volontariato convenzionate.

Art. 2

Scopo del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio su tutto il territorio dell'Unione dei comuni del Vergante come previsto dalla L.R. 14 aprile 2003 n.17 (Disposizioni in materia di Protezione Civile).

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio intercomunale il Presidente dell'Unione e i Sindaci o loro delegati, coadiuvati dal Responsabile del Servizio Intercomunale di Protezione Civile, assumono la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvedono agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al referente del C.O.M.3 di Nebbiuno (art. 15, comma 2, L. 225/92, L.R. 7/2003).

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione dell'Unione il Presidente chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità intercomunale di Protezione Civile.

Art. 3

Competenze del Servizio Intercomunale di Protezione Civile

Ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla L.R. 44/200 e L.R. 7/2003 sono attribuite ai Comuni e quindi al Servizio Intercomunale di Protezione Civile le funzioni relative:

All'attuazione, in ambito intercomunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani provinciali e regionali;

All'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito intercomunale;

Alla predisposizione del piano intercomunale ed al supporto per la realizzazione di quelli comunali, nelle forme associative e di cooperazione previste dal d.lgs. 267/2000, art3 Legge 100 del Luglio 2012, dalla L.R. 7/2004 e ss. mm., alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

All'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza;

Alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;

All'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Inoltre, ai sensi dell'art.12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 vengono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia d'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

COMITATO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4

Comitato Intercomunale di Protezione Civile

E' istituito il Comitato Intercomunale di Protezione Civile con deliberazione del Consiglio dell'Unione al fine di assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito del territorio intercomunale.

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, che dura in carica per la durata dell'intero mandato elettorale, è composto da:

- Il Presidente dell'Unione dei comuni o suo delegato;
 - I Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o loro delegati;
 - Il Responsabile del Servizio intercomunale di protezione civile;
 - Un Disaster Manager
 - Referente o suo delegato in rappresentanza dei Volontari del Gruppo Intercomunale e delle organizzazioni di volontariato operanti presso i Comuni convenzionati;
- e potrà essere integrata con esperti o altre specifiche professionalità.

Art. 5

Compiti del Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

Garantire lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6 (*prevenzione*), 7 (*pianificazione dell'emergenza*), 8 (*soccorso*) e 9 (*superamento dell'emergenza e primo recupero*) della L.R. 7/2003.

Formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

Assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

Esamina ed approva il piano intercomunale predisposto dal Servizio intercomunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera a., punto 3 del decreto legislativo n. 112/98, collaborando alla definizione degli indirizzi per la formazione del Piano stesso;
Verifica almeno una volta l'anno il Piano intercomunale di Protezione Civile e l'adeguatezza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il Servizio;
Verifica l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza;
Valuta proposte per attività di mitigazione dei rischi (previsionali e preventive.);

Art. 6

Convocazione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile è convocato dal Presidente dell'Unione o suo delegato, con comunicazione anche telefonica, e si riunisce almeno due volte all'anno, oltre che nei casi di emergenza.

Art. 7

Attribuzioni competenze

Spetta al Comitato Intercomunale di Protezione Civile programmare un'adeguata attività di informazione alla popolazione e di formazione e aggiornamento del personale addetto al servizio.

Art. 8

Costituzione dell'Unità di Crisi Intercomunale di Protezione Civile

E' istituita l'Unità di Crisi composta almeno da:

Un coordinatore;

Il Comandante della polizia locale, o un suo delegato

Dai Responsabili dell'area Tecnica dell'Unione e potrà essere integrata con esperti o altre specifiche professionalità.

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, con proprio provvedimento, provvede entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento, alla costituzione e nomina dell'Unità di Crisi Intercomunale.

Sono individuate le seguenti Funzioni di Supporto e loro compiti:

Funzione 0 "Coordinatore delle funzioni"

Coordinamento delle attività del Tavolo delle Funzioni e di raccordo con le altre strutture.

Funzione 1 "tecnico scientifica: Pianificazione"

Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche.

Funzione 2 "Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria"

Organizzazione e coordinamento dei vari componenti costituenti la funzione.

Funzione 3 "Volontariato"

Coordinare le varie organizzazioni di Volontariato in funzione al piano di protezione civile ed ai mezzi disponibili. Organizzare esercitazioni congiunte con altre forze preposte per verificarne le capacità organizzative ed operative delle organizzazioni.

Funzione 4 "Materiali e mezzi"

Censimento di materiali e mezzi comunque disponibili ed appartenenti ad Enti Locali, volontariato, ecc. Quadro sempre aggiornato delle risorse disponibili. Tipo di trasporto e tempo di arrivo per ogni risorsa disponibile.

Funzione 5 "Servizi Essenziali e Attività Scolastica"

Aggiornamento costante dell'efficienza e degli interventi sulla rete.

Coordinamento dei rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio (Enel, Telecom, ecc.).

Utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o utenze e diretta dal rappresentante dell'Ente di gestione.

Verifiche delle disponibilità, agibilità degli edifici scolastici e di tutti i servizi ad essa collegati.

Funzione 6 "Censimento Danni a Persone e Cose"

Censimento dei danni riferito a:

Persone;

Edifici pubblici;

Edifici privati;

Edifici pregevoli per arte e storia;

Impianti industriali;

Servizi essenziali;

Attività produttive;

Opere di interesse culturale;

Infrastrutture pubbliche;

Agricoltura e zootecnica.

Per il censimento di cui sopra si avvarranno di funzionari del Settore Tecnico Comunale, del Settore Cultura, di altre P.A. e di esperti del Settore sanitario, industriale, commerciale e culturale.

Funzione 7 "Trasporti Circolazione e Viabilità".

Coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità.

Regolare i trasporti localmente, la circolazione, inibire il traffico nelle aree a rischio e regolare l'afflusso dei soccorsi.

Funzione 8 "Telecomunicazioni"

Predisposizione di una rete non vulnerabile di concerto con Telecom e simili, PP.TT. e Radioamatori presenti sul territorio.

Funzione 9 "Assistenza alla Popolazione"

Censimento del patrimonio abitativo, della ricettività alberghiera e delle aree pubbliche e private da utilizzare come zone di attesa e/o ospitanti.

Funzione 10 Amministrativa e Personale

Gestione di: finanziamenti di primo intervento, preventivi, impegni di spesa, liquidazione, rendicontazione e personale.

I componenti dell'Unità di Crisi intercomunale sono riconfermati o nominati dal Consiglio dell'Unione con apposito provvedimento ogni cinque anni salvo il rinnovo della Giunta dell'Unione. Gli incaricati devono impegnarsi a partecipare a tutte le riunioni disposte dal Presidente dell'Unione o da chi delegato e ad intervenire ogni qualvolta se ne presenti necessità recandosi immediatamente presso la sede della struttura di coordinamento del Servizio Intercomunale di Protezione Civile del Unione o ove convocati.

Il Presidente dell'Unione o suo delegato presiede le sedute dell'Unità di Crisi Intercomunale di Protezione Civile.

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, si avvale dell'Unità di Crisi Intercomunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

Art. 9

Sede del Servizio di Protezione Civile è il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.)

La sede del Servizio Intercomunale di Protezione Civile e del C.O.I. è fissata presso il Comune di Lesa alla via Roma n°14 (ex scuole elementari).

Al Centro Operativo Intercomunale è consentito l'accesso ai soli addetti ai lavori ovvero al Comitato intercomunale di Protezione Civile, ai componenti dell'unità di crisi, al personale del Servizio di Protezione Civile ed a quello espressamente autorizzato ovvero comandato per turni di servizio.

Presso la sede è presente la sala operativa, opportunamente attrezzata che svolgerà attività di coordinamento e comunicazione sia in emergenza che in periodi di normalità, per il corretto funzionamento della medesima verrà individuato personale qualificato ed opportunamente formato.

Art. 10

Costituzione del Servizio di pronta reperibilità

Il Presidente del Comitato Intercomunale di Protezione Civile ed i componenti dell'Unità di Crisi devono garantire il servizio di pronta reperibilità.

In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, il Comitato e l'Unità di Crisi potranno essere convocati anche verbalmente e dovranno considerarsi in seduta permanente. La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio.

Art. 11

Obblighi dei dipendenti Intercomunali

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti dell'Unione di ogni ordine e grado, di rendersi disponibili, in caso d'emergenza dichiarata, a collaborare con il Servizio Protezione Civile.

I dirigenti dovranno prendere contatto con il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.), con qualsiasi mezzo possibile, per ricevere le disposizioni che verranno loro impartite dal Comitato Intercomunale di Protezione Civile.

Art. 12

Volontariato

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente dell'Unione, si farà ricorso al volontariato sia del Gruppo Intercomunale che delle associazioni in convenzione e di ogni altra associazione regolarmente iscritta a livello regionale e/o nazionale che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

E' istituito il comitato Intercomunale di Volontariato inserito nel Comitato Intercomunale di Protezione Civile quale rappresentanza di tutte le realtà del volontariato utili alla corretta gestione del Servizio Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione.

Art. 13

Esercitazioni e formazione

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Presidente, o suo delegato, prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura intercomunale nelle esercitazioni e corsi di auto protezione programmati anche da organi Regionali della Protezione Civile ed esterni al territorio.